

N.° 1083/15 ordine  
N.° 23096/13 ruolo  
N.° 223/15 cronol  
N.° *esenti* sport



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI BRESCIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il tribunale di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici

*dr. Stefano Rosa*

- presidente -

*dr. Del Porto Raffaele*

- giudice -

*dr. Angelina Augusta Baldissera*

- giudice estensore -

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

**nella controversia iscritta al n° 23096 del ruolo generale dell'anno 2013 e  
promossa da**

**Giovanni Dusi**

**-attore -**

con l' avv.to Luca Perugini, per procura a margine dell'atto di citazione;

contro

**Mesdan s.p.a.**

**- convenuta -**

Con gli avv.ti Carlo Re, Romano Valentini e Daniele Goffi;

**alla quale è stata riunita la controversia iscritta al n. 1471 dell'anno 2014**

**e promossa da**

**Anmess srl**

**-attore-**

Con l'avv. Luca Perugini per procura a margine dell'atto di citazione;

*Alvino*

contro

**Mesdan s.p.a.**

- convenuta -

Con gli avv.ti Carlo Re, Romano Valentini e Daniele Goffi;

**Conclusioni delle parti:** le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 11.12.2014.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Anmess srl, in qualità di socia e Giovanni Dusi, quale membro dissenziente del consiglio di amministrazione, hanno impugnato ex artt. 2388 e 2391 c.c. la medesima delibera assunta in data 25.9.2013 dal consiglio di amministrazione della società convenuta Mesdan s.p.a.

Con detta deliberazione l'organo amministrativo ha deciso l'adesione ad una gestione accentrata dei flussi di tesoreria delle società del "Gruppo Savio", di cui fa parte Mesdan s.p.a.

Gli attori, svolgendo identiche difese, affermano l'annullabilità della delibera impugnata, deducendo nei rispettivi atti di citazione i seguenti medesimi vizi: a) l'inadeguatezza dell'ordine del giorno, che non avrebbe consentito un'adeguata informazione; b) la carenza dei "presupposti della adozione e delle garanzie di operatività del sistema centralizzato di gestione della tesoreria concretamente adottato (cash pooling di tipo Zero Balancing Service)"; c) la situazione di conflitto di interesse in capo agli amministratori Cucchetto Lorenzo, Secchi Maurizio e Messi Daniela, i quali - mediante l'adozione del predetto sistema di centralizzazione della tesoreria - avrebbero perseguito un interesse personale volto, in ultima analisi, a liberare indirettamente la società controllante Itaca Finance, di cui essi stessi sono



soci, da un ingente debito, utilizzando provvista finanziaria proveniente da Mesdan spa.

La convenuta Mesdan s.p.a. preliminarmente alla difesa nel merito eccepisce nei confronti di entrambi gli attori l'incompetenza del tribunale a decidere la controversia in forza della clausola arbitrale di cui all'art. 40 dello statuto della società (doc.1 conv.).

L'eccezione è fondata.

*In base alla predetta clausola qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale composto di tre membri nominati dal Presidente dell'ordine degli avvocati in cui ha sede la società il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.(...) Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto. (...)Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci, revisore/società di revisione, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale."*

Le controversie oggetto del presente giudizio rientrano nell'ambito della citata clausola compromissoria con riferimento sia al contenuto che ai soggetti coinvolti.

Deve infatti ritenersi che l'impugnativa di deliberazioni societarie, anche se non espressamente menzionata nella clausola, costituisca una tipica ipotesi di



controversia tra la società - le cui determinazioni si esprimono appunto attraverso le articolazioni organiche dell'ente - e il socio o l'amministratore. Questa interpretazione è d'altra parte in linea con il canone ermeneutico fissato in via generale dall'art. 808 *quater* cpc, secondo cui nel dubbio la convenzione di arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce.

La giurisprudenza di legittimità ha inoltre espressamente riconosciuto la possibilità di deferire ad arbitri anche l'impugnativa di delibere del consiglio di amministrazione di cui all'art. 2388 c.c. (cfr. Cass. n. 28/2013).

Giovanni Dusi ritiene tuttavia che quale amministratore la clausola non gli sarebbe opponibile, mancando una sua espressa adesione negoziale.

La tesi è errata. Poiché l'amministratore Dusi Giovanni ha pacificamente accettato la carica di membro del cda la clausola compromissoria è vincolante anche nei suoi confronti, in base a quanto espressamente stabilito dall'art. 34 quarto comma del D.lgs.n.5/2003, secondo cui *gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie promosse da amministratori (...) ovvero nei loro confronti e in tale caso essa, a seguito dell'accettazione dell'incarico, è vincolante per costoro.*

Quanto all'oggetto della delibera qui impugnata gli attori deducono genericamente che i vizi denunciati sarebbero *di ordine pubblico e comunque inerenti a diritti indisponibili* e dunque non compromettibili.

La tesi non può essere condivisa.

Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, invocato dalla stessa società convenuta, l'indisponibilità dei diritti quale limite alla





deferibilità della controversia in arbitrato societario (cfr. art. 34 D.lgs.n.5/03 cit.) deve essere circoscritta ai soli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determini una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, quali le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio (così Cass. n. 18600/11; in termini anche Cass. nn. 16265/13; 15890/12; 30519/11).

Dall'esame dei vizi denunciati dagli attori e sopra illustrati emerge che in tale ambito non può farsi rientrare l'impugnativa in esame, diretta alla sola annullabilità della delibera (cfr. art. 2388, che richiama in quanto compatibili, gli artt. 2377 e 2378 c.c.) come tale posta a tutela di diritti individuali che possono formare oggetto di rinuncia o di transazione e dunque disponibili.

Per tutte le ragioni sopra esposte va dunque dichiarata, in forza della clausola di arbitrato, l'incompetenza di questo tribunale con sentenza (art. 819 *ter* cpc). Termine di legge per l'eventuale riassunzione.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

**p.q.m.**

Il giudice, definitivamente pronunciando,


-dichiara l'incompetenza di questo tribunale, essendo competente il collegio arbitrale indicato nella clausola compromissoria;

-condanna gli attori in solido a rimborsare alla società convenuta le spese di lite, liquidate in € 8.300,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Brescia, 27.3.2015

Il giudice estensore

dr. Angelina Augusta Baldissera



Il Presidente

dr. Stefano Rosa



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Alessandra Paganotti



Depositata nella Cancelleria  
del Tribunale di Brescia  
Oggi ..... 10 APR 2015 .....  
IL CANCELLIERE C1  
(Dott.ssa Alessandra Paganotti)

